

Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

22 Gennaio 2010

In attesa della pubblicazione sulla Gazzette Ufficiale, si produce in allegato il Decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'art. 1, co. 6 del D.L. n. 78/09, convertito con modifiche nella L. n. 102/09, relativo all'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà che, dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso dal lavoratore a seguito della riduzione d'orario, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Fermo restando che l'Inps è autorizzato ad erogare, in favore dei lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, l'80% della retribuzione persa dal lavoratore, fino a concorrenza delle risorse appositamente stanziare, l'art. 3 del Decreto in parola conferma che gli oneri, pari al sopraccitato 20% della retribuzione persa dal lavoratore, sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) del D.L. n. 185/08 e s.m..

[2532-Decreto.pdf](#)[Apri](#)